

15 Joumada El Oula 1442

30 dicembre 2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ALGERINA N° 82

TITOLO I DEI PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO LA SOCIETÀ ALGERINA CAPITOLO PRIMO DELL'ALGERIA

Articolo 1. — L'Algeria è una Repubblica Democratica e Popolare. È una e indivisibile.

Art. 2. — L'Islam è la religione dello Stato.

Art. 3. — L'Arabo è la lingua nazionale e ufficiale. L'Arabo rimane la lingua ufficiale dello Stato. È istituito presso il Presidente della Repubblica, un Alto Consiglio della Lingua Araba. L'Alto Consiglio della Lingua Araba ha il compito, in particolare, di lavorare per lo sviluppo della lingua araba e per la generalizzazione del suo uso nei campi scientifici e tecnologici, nonché di incoraggiare la traduzione in arabo a tal fine.

Art. 4. — Il Tamazight è anche lingua nazionale e ufficiale. Lo Stato opera per la sua promozione e sviluppo in tutte le sue varietà linguistiche in uso sul territorio nazionale. È creata un'Accademia Algerina della Lingua Tamazight, collocata presso il Presidente della Repubblica. L'Accademia, che si basa sui lavori degli esperti, è incaricata di riunire le condizioni per la promozione del Tamazight al fine di concretizzare, a termine, il suo statuto di lingua ufficiale. Le modalità di applicazione di questo articolo sono stabilite da una legge organica.

Art. 5. — La capitale della Repubblica è Algeri.

Art. 6. — L'emblema nazionale e l'inno nazionale sono conquiste della Rivoluzione del 1° novembre 1954. Sono immutabili. Questi due simboli della Rivoluzione, diventati quelli della Repubblica, si caratterizzano come segue: — L'emblema nazionale è verde e bianco colpito al suo centro da una stella e un crescente rossi; — L'inno nazionale è «Qassaman» nella sua interezza di strofe. Il sigillo dello Stato è fissato dalla legge.

CAPITOLO 2 DEL POPOLO

Art. 7. — Il popolo è la fonte di ogni potere. La sovranità nazionale appartiene esclusivamente al popolo.

Art. 8. — Il potere costituente appartiene al popolo. Il popolo esercita la sua sovranità attraverso le istituzioni costituzionali che si dà. Il popolo la esercita anche per via di referendum e attraverso i suoi rappresentanti eletti. Il Presidente della Repubblica può ricorrere direttamente all'espressione della volontà del popolo.

Art. 9. — Il popolo si dota di istituzioni con lo scopo di: — salvaguardare e consolidare la sovranità e l'indipendenza nazionali; — salvaguardare e consolidare l'identità e l'unità nazionali; — proteggere le libertà fondamentali del cittadino e lo sviluppo sociale e culturale della Nazione; — promuovere la giustizia sociale; — garantire la trasparenza nella gestione delle questioni pubbliche; — eliminare le disparità regionali in termini di sviluppo; — incoraggiare la costruzione di un'economia diversificata valorizzando tutte le potenzialità naturali, umane e scientifiche del paese; — proteggere l'economia nazionale da qualsiasi forma di malversazione o deviazione,

corruzione, traffico illecito, abuso, accaparramento o confisca illegittima o di fughe di capitali.

Art. 10. — Lo Stato si impegna a promuovere il ruolo della società civile al fine di partecipare alla gestione delle questioni pubbliche.

Art. 11. — Le istituzioni si vietano: — pratiche feudali, regionaliste e nepotistiche; — l'istituzione di rapporti di sfruttamento e di legami di dipendenza; — pratiche contrarie alla morale islamica e ai valori della Rivoluzione di Novembre.

Art. 12. — Il popolo sceglie liberamente i propri rappresentanti. La rappresentanza del popolo non ha altri limiti se non quelli fissati dalla Costituzione e dalla legge elettorale.

CAPITOLO 3 DELLO STATO

Art. 13. — Lo Stato trae la sua ragion d'essere e la sua legittimità dalla volontà del popolo. Il motto dello Stato è «Dal Popolo e per il Popolo». Lo Stato è al servizio esclusivo del popolo.

Art. 14. — La sovranità dello Stato si esercita sul suo spazio terrestre, il suo spazio aereo e le sue acque. Lo Stato esercita inoltre il suo diritto sovrano stabilito dal diritto internazionale su ciascuna delle diverse zone dello spazio marittimo che gli spettano.

Art. 15. — In nessun caso, una parte del territorio nazionale può essere abbandonata o alienata.

Art. 16. — Lo Stato è fondato sui principi della rappresentanza democratica, della separazione dei poteri, della garanzia dei diritti e libertà e della giustizia sociale. L'Assemblea eletta costituisce il contesto in cui si esprime la volontà del popolo e si esercita il controllo sull'azione dei poteri pubblici. Lo Stato incoraggia la democrazia partecipativa a livello delle collettività locali, in particolare attraverso la società civile.

Art. 17. — Le collettività locali dello Stato sono il comune e la wilaya. Il comune è la collettività di base. Al fine di assicurare un equilibrio economico e sociale e una migliore presa in carico delle esigenze delle popolazioni e dei comuni meno sviluppati, la legge può prevedere disposizioni particolari per alcune di esse.

Art. 18. — I rapporti tra lo Stato e le collettività locali si fondano sui principi di decentramento e deconcentrazione.

Art. 19. — L'assemblea eletta costituisce la base del decentramento e il luogo della partecipazione dei cittadini alla gestione delle questioni pubbliche.

Art. 20. — La proprietà pubblica è un bene della collettività nazionale. Essa comprende il sottosuolo, le miniere e le cave, le fonti naturali di energia, le ricchezze minerali, naturali e viventi delle diverse zone del dominio marittimo nazionale, le acque e le foreste. È inoltre stabilita sui trasporti ferroviari, marittimi e aerei, le poste e le telecomunicazioni, così come su altri beni fissati dalla legge.

Art. 21. — Lo Stato si impegna a: — proteggere i terreni agricoli; — assicurare un ambiente sano al fine di proteggere le persone e lo sviluppo del loro benessere; — garantire una sensibilizzazione continua ai rischi ambientali; — l'uso razionale dell'acqua, delle energie fossili e altre risorse naturali; — la protezione dell'ambiente nelle sue dimensioni terrestri, marittime e spaziali, adottando le misure adeguate per reprimere i responsabili dell'inquinamento.

Art. 22. — Il dominio nazionale è definito dalla legge. Comprende i domini pubblico e privato dello Stato, della wilaya e del comune. La gestione del dominio nazionale avviene conformemente alla legge.

Art. 23. — L'organizzazione del commercio estero rientra nelle competenze dello Stato. La legge stabilisce le condizioni di esercizio e di controllo del commercio estero.

Art. 24. — È proibita ogni creazione di posti di lavoro pubblico e ogni ordinazione pubblica che non risponda a un bisogno di interesse generale. Le funzioni e gli incarichi al servizio delle istituzioni dello Stato non possono costituire una fonte di arricchimento né un mezzo per servire interessi privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, ogni agente pubblico deve evitare situazioni di conflitto di interessi. Chiunque sia nominato a una funzione superiore dello Stato, eletto o designato all'interno del Parlamento, nonché in un'istituzione nazionale o assemblea locale, è tenuto a fare una dichiarazione di patrimonio all'inizio e alla fine della sua funzione o del suo mandato. Le modalità di applicazione di queste disposizioni sono stabilite dalla legge.

Art. 25. — L'abuso di autorità così come il traffico di influenza sono puniti dalla legge.

Art. 26. — L'amministrazione è al servizio del cittadino. L'imparzialità dell'amministrazione è garantita dalla legge. L'amministrazione è tenuta, per le richieste che necessitano di una decisione amministrativa, a fornire una risposta motivata entro un termine ragionevole. L'amministrazione agisce con il pubblico in tutta neutralità nel rispetto della legalità e con celerità.

Art. 27. — I servizi pubblici garantiscono un accesso uguale e un trattamento non discriminatorio a tutti gli utenti. I servizi pubblici sono organizzati sulla base del principio di continuità, di costante adattamento e di una copertura equa del territorio nazionale o, ove necessario, garantiscono un servizio minimo.

Art. 28. — Lo Stato è responsabile della sicurezza delle persone e dei beni.

Art. 29. — Lo Stato opera per la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini all'estero, nel rispetto del diritto internazionale e degli accordi conclusi con i paesi di accoglienza o di residenza. Lo Stato si impegna a salvaguardare l'identità e la dignità dei cittadini residenti all'estero, a rafforzare i loro legami con la Nazione, nonché a mobilitare il loro contributo allo sviluppo del paese d'origine.

Art. 30. — La consolidazione e lo sviluppo del potenziale di difesa della Nazione si organizzano attorno all'Armata Nazionale Popolare. L'Armata Nazionale Popolare ha la missione permanente di salvaguardare l'indipendenza nazionale e difendere la sovranità nazionale. È incaricata di assicurare la difesa dell'unità e dell'integrità territoriale del paese, così come la protezione del suo spazio terrestre, aereo e marittimo. L'Armata Nazionale Popolare difende gli interessi vitali e strategici del paese conformemente alle disposizioni costituzionali.

Art. 31. — L'Algeria si astiene dal ricorrere alla guerra per violare la sovranità legittima e la libertà di altri popoli. Si adopera per risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici. L'Algeria può, nel rispetto dei principi e degli obiettivi delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana e della Lega degli Stati Arabi, partecipare al mantenimento della pace.

Art. 32. — L'Algeria è solidale con tutti i popoli che lottano per la liberazione politica ed economica, per il diritto all'autodeterminazione e contro ogni forma di discriminazione razziale.

Art. 33. — L'Algeria lavora al rafforzamento della cooperazione internazionale e allo sviluppo di relazioni amichevoli tra gli Stati, sulla base dell'uguaglianza, dell'interesse mutuo e della non interferenza negli affari interni. Adotta i principi e gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite.

TITOLO II DEI DIRITTI FONDAMENTALI, DELLE LIBERTÀ PUBBLICHE E DEI DOVERI

PRIMO DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DELLE LIBERTÀ PUBBLICHE

Art. 34. — Le disposizioni costituzionali relative ai diritti fondamentali, alle libertà pubbliche e alle

garanzie si impongono a tutti i poteri e le istituzioni pubbliche. Nessuna restrizione ai diritti, alle libertà e alle garanzie può avvenire se non per legge e per motivi legati al mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza, e alla protezione delle costanti nazionali, nonché a quelli necessari per la salvaguardia di altri diritti e libertà protetti dalla Costituzione. In ogni caso, tali restrizioni non possono intaccare l'essenza di questi diritti e libertà. Per garantire la sicurezza giuridica, lo Stato vigila affinché, nell'attuazione della legislazione relativa ai diritti e alle libertà, sia assicurata la sua accessibilità, leggibilità e stabilità.

Art. 35. — I diritti fondamentali e le libertà sono garantiti dallo Stato. Le istituzioni della Repubblica hanno lo scopo di assicurare l'uguaglianza in diritti e doveri di tutti i cittadini e cittadine eliminando gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e precludono la partecipazione effettiva di tutti alla vita politica, economica, sociale e culturale.

Art. 36. — La nazionalità algerina è definita per legge. Le condizioni di acquisizione, conservazione, perdita e decadenza della nazionalità algerina sono determinate dalla legge.

Art. 37. — I cittadini sono uguali davanti alla legge e hanno diritto a un'uguale protezione da parte di essa, senza che possa prevalere alcuna discriminazione per motivo di nascita, razza, sesso, opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.

Art. 38. — Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e deve essere protetto dalla legge. Nessuno può esserne privato se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 39. — Lo Stato garantisce l'inviolabilità della persona umana. Ogni forma di violenza fisica e morale e di attentato alla dignità è proscritta. La tortura, i trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nonché la tratta delle persone sono puniti dalla legge.

Art. 40. — Lo Stato protegge la donna contro tutte le forme di violenza in tutti i luoghi e in ogni circostanza, nello spazio pubblico, nella sfera professionale e in quella privata. La legge garantisce alle vittime l'accesso a strutture di accoglienza, a dispositivi di presa in carico e a assistenza giudiziaria.

Art. 41. — Ogni persona è presunta innocente fino all'accertamento della sua colpevolezza da parte di un tribunale, nell'ambito di un processo equo.

Art. 42. — Le persone indigenti hanno diritto all'assistenza legale. La legge stabilisce le condizioni di applicazione di questa disposizione.

Art. 43. — Nessuno può essere considerato colpevole se non in virtù di una legge debitamente promulgata anteriormente all'atto incriminato.

Art. 44. — Nessuno può essere perseguito, arrestato o detenuto se non nelle condizioni determinate dalla legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni persona arrestata deve essere informata dei motivi del suo arresto. La detenzione preventiva è una misura eccezionale le cui motivazioni, durata e condizioni di proroga sono definite dalla legge. La legge punisce gli atti e i fatti di arresto arbitrario.

Art. 45. — Nell'ambito dell'inchiesta penale, la custodia cautelare è soggetta a controllo giudiziario e non può superare quarant

otto (48) ore. La persona in custodia cautelare ha il diritto di entrare immediatamente in contatto con la sua famiglia. La persona in custodia cautelare deve essere informata del suo diritto di contattare il suo avvocato. L'esercizio di questo diritto può essere limitato dal giudice in circostanze eccezionali previste dalla legge. La proroga del termine di custodia cautelare può avvenire, eccezionalmente, solo nelle condizioni fissate dalla legge. Alla scadenza del termine di custodia cautelare, deve essere obbligatoriamente effettuato l'esame medico della persona

trattenuta se questa lo richiede e, in ogni caso, deve essere informata di questa possibilità. I minori sono sottoposti obbligatoriamente a un esame medico. La legge determina le modalità di applicazione di questo articolo.

Art. 46. — Ogni persona, vittima di un arresto, di una detenzione provvisoria arbitraria o di un errore giudiziario, ha diritto a riparazione. La legge stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione di questa disposizione.

Art. 47. — Ogni persona ha diritto alla protezione della sua vita privata e del suo onore. Ogni persona ha diritto al segreto della sua corrispondenza e delle sue comunicazioni private, in tutte le loro forme.

Nessuna violazione dei diritti menzionati nei paragrafi 1 e 2 è permessa senza una decisione motivata dell'autorità giudiziaria. La protezione delle persone nel trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. La legge punisce qualsiasi violazione dei diritti sopra menzionati.

Art. 48. — Lo Stato garantisce l'inviolabilità del domicilio. Nessuna perquisizione può avvenire se non in virtù della legge e nel rispetto di essa. La perquisizione può avvenire solo su ordine scritto emesso dall'autorità giudiziaria competente.

Art. 49. — Ogni cittadino ha il diritto di scegliere liberamente il luogo della propria residenza e di circolare liberamente sul territorio nazionale. È garantito il diritto di entrata e uscita dal territorio nazionale. Qualsiasi restrizione a questi diritti può essere ordinata solo per un periodo determinato da una decisione motivata dell'autorità giudiziaria.

Art. 50. — Ogni straniero che si trova legalmente sul territorio nazionale gode, per la propria persona e per i propri beni, della protezione della legge. Nessuno può essere estradato, se non in virtù di una convenzione internazionale debitamente ratificata o di una legge. In nessun caso, un rifugiato politico legalmente riconosciuto e beneficiario del diritto d'asilo può essere consegnato o estradato.

Art. 51. — La libertà di opinione è inviolabile. La libertà di esercizio dei culti è garantita, si esercita nel rispetto della legge. Lo Stato assicura la protezione dei luoghi di culto da ogni influenza politica o ideologica.

Art. 52. — La libertà di espressione è garantita. Le libertà di riunione e di manifestazione pacifica sono garantite, si esercitano su semplice dichiarazione. La legge stabilisce le condizioni e le modalità del loro esercizio.

Art. 53. — Il diritto di creare associazioni è garantito. Si esercita mediante semplice dichiarazione. Lo Stato incoraggia le associazioni di utilità pubblica. Una legge organica determina le condizioni e le modalità di creazione delle associazioni. Le associazioni possono essere sciolte solo in virtù di una decisione giudiziaria.

Art. 54. — La libertà di stampa scritta, audiovisiva ed elettronica è garantita. La libertà di stampa comprende in particolare: — la libertà di espressione e di creazione per giornalisti e collaboratori di stampa; — il diritto dei giornalisti di accedere alle fonti d'informazione nel rispetto della legge; — il diritto alla protezione della loro indipendenza e del segreto professionale; — il diritto di fondare giornali e qualsiasi altra pubblicazione su semplice dichiarazione; — il diritto di creare canali televisivi, radiofonici e siti e giornali elettronici nelle condizioni stabilite dalla legge; — il diritto di diffondere informazioni, idee, immagini e opinioni nel quadro della legge e nel rispetto delle costanti e dei valori religiosi, morali e culturali della Nazione. La libertà di stampa non può essere utilizzata per ledere la dignità, le libertà e i diritti altrui. La diffusione di qualsiasi discorso discriminatorio e d'odio è proibita. Il reato di stampa non può essere sanzionato con pene detentive. L'attività di giornali, pubblicazioni, canali televisivi e radiofonici e siti e giornali

elettronici può essere vietata solo in virtù di una decisione giudiziaria.

Art. 55. — Ogni cittadino ha il diritto di accedere e ottenere informazioni, documenti, statistiche e il diritto alla loro circolazione. L'esercizio di questo diritto non può ledere la vita privata, i diritti altrui, gli interessi legittimi delle imprese e le esigenze della sicurezza nazionale. La legge determina le modalità di esercizio di questo diritto.

Art. 56. — Ogni cittadino che soddisfa le condizioni legali è elettore ed eleggibile.

Art. 57. — Il diritto di creare partiti politici è riconosciuto e garantito. I partiti politici non possono essere fondati su base religiosa, linguistica, razziale, di genere, corporativa o regionale. Tuttavia, questo diritto non può essere invocato per ledere le libertà fondamentali, i valori e le componenti fondamentali dell'identità nazionale, l'unità nazionale, la sicurezza e l'integrità del territorio nazionale, l'indipendenza del paese e la sovranità del popolo, nonché il carattere democratico e repubblicano dello Stato. I partiti politici non possono ricorrere alla propaganda partigiana basata sugli elementi menzionati nel comma precedente. Lo Stato assicura un trattamento equo nei confronti di tutti i partiti politici.

Tutte le obbedienze dei partiti politici, in qualsiasi forma, a interessi o parti straniere, sono proibite. Nessun partito politico può ricorrere alla violenza o alla costrizione, qualunque ne sia la natura o le forme. L'amministrazione deve astenersi da ogni pratica che possa ostacolare questo diritto. I partiti politici possono essere sciolti solo in virtù di una decisione giudiziaria. Una legge organica stabilisce le modalità di creazione dei partiti politici e non deve contenere disposizioni tali da mettere in discussione la libertà della loro creazione.

Art. 58. — Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 57 sopra, i partiti politici riconosciuti godono in particolare, senza discriminazione, dei seguenti diritti: — la libertà di espressione, di riunione e di manifestazione pacifica; — un tempo di antenna nei media pubblici proporzionale alla loro rappresentatività a livello nazionale; — un finanziamento pubblico, se del caso, in relazione alla loro rappresentanza, come stabilito dalla legge; — l'esercizio del potere a livello locale e nazionale attraverso l'alternanza democratica e nel quadro delle disposizioni della presente Costituzione. La legge determina le modalità di applicazione di questo articolo.

Art. 59. — Lo Stato opera per la promozione dei diritti politici della donna incoraggiando le sue possibilità di accesso alla rappresentanza nelle assemblee elette. Le condizioni di applicazione di questa disposizione sono fissate da una legge organica.

Art. 60. — La proprietà privata è garantita. L'espropriazione può avvenire solo nel quadro della legge. Essa dà luogo a un'indennità giusta ed equa. Il diritto di eredità è garantito. I beni "wakf" e le fondazioni sono riconosciuti; la loro destinazione è protetta dalla legge.

Art. 61. — La libertà di commercio, di investimento e di intraprendere è garantita. Essa si esercita nel quadro della legge.

Art. 62. — Le autorità pubbliche operano per garantire la protezione dei consumatori al fine di assicurare la loro sicurezza, salubrità, salute e diritti economici.

Art. 63. — Lo Stato provvede ad assicurare al cittadino: — l'accesso all'acqua potabile e la sua conservazione per le generazioni future;

— la protezione della salute, in particolare delle persone indigenti, nonché la prevenzione e la lotta contro le malattie epidemiche ed endemiche; — l'accesso all'alloggio, soprattutto per le categorie svantaggiate.

Art. 64. — Il cittadino ha diritto a un ambiente sano nell'ambito dello sviluppo sostenibile. La legge determina gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche per la protezione dell'ambiente.

Art. 65. — Il diritto all'educazione e all'insegnamento sono garantiti. Lo Stato vigila costantemente per migliorarne la qualità. L'istruzione pubblica è gratuita nelle condizioni stabilite dalla legge. L'istruzione primaria e media è obbligatoria. Lo Stato organizza il sistema nazionale di istruzione. Lo Stato garantisce la neutralità delle istituzioni educative e preserva la loro vocazione pedagogica e scientifica al fine di proteggerle da ogni influenza politica o ideologica. La scuola costituisce la base dell'educazione alla cittadinanza. Lo Stato assicura pari accesso all'istruzione e alla formazione professionale.

Art. 66. —

Il lavoro è un diritto e un dovere. Ogni lavoro merita salario. Il diritto alla protezione, sicurezza e igiene sul lavoro è garantito dalla legge. Il diritto al riposo è garantito; la legge ne determina le condizioni di esercizio. Il diritto del lavoratore alla sicurezza sociale è garantito dalla legge. L'impiego dei bambini è punito dalla legge. Lo Stato opera per la promozione dell'apprendistato e implementa politiche di sostegno alla creazione di posti di lavoro. La legge stabilisce le condizioni di requisizione del personale per esigenze di interesse generale.

Art. 67. — L'uguale accesso alle funzioni e agli impieghi all'interno dello Stato è garantito a tutti i cittadini, ad eccezione di quelli legati alla sovranità e alla sicurezza nazionali. La legge stabilisce le condizioni di attuazione di questa disposizione.

Art. 68. — Lo Stato opera per promuovere la parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro. Lo Stato incoraggia la promozione delle donne a responsabilità nelle istituzioni e amministrazioni pubbliche, nonché a livello aziendale.

Art. 69. — Il diritto sindacale è riconosciuto. La legge ne garantisce il libero esercizio. Gli operatori del settore economico possono costituirsi in organizzazioni imprenditoriali nel rispetto della legge.

Art. 70. — Il diritto di sciopero è riconosciuto. Si esercita nel quadro della legge. La legge può vietarne o limitarne l'esercizio nei settori della difesa nazionale e della sicurezza, o per tutti i servizi o le attività pubbliche di vitale interesse per la Nazione.

Art. 71. — La famiglia beneficia della protezione dello Stato. I diritti del bambino sono protetti dallo Stato e dalla famiglia, tenendo conto dell'interesse superiore del bambino. Lo Stato protegge e prende in carico i bambini abbandonati o senza filiazione. I genitori hanno l'obbligo di garantire l'educazione dei loro figli, pena procedimenti penali. I figli hanno il dovere di garantire aiuto e assistenza ai loro genitori, pena procedimenti penali. La legge punisce ogni forma di violenza contro i bambini, il loro sfruttamento e il loro abbandono. Lo Stato si impegna a garantire agli anziani aiuto e protezione.

Art. 72. — Lo Stato si impegna ad assicurare alle persone vulnerabili con bisogni specifici, la loro inclusione nella vita sociale. Le condizioni e le modalità di applicazione di questa disposizione sono stabilite dalla legge.

Art. 73. — Lo Stato si impegna a riunire i mezzi istituzionali e materiali in grado di sviluppare le capacità dei giovani e di incoraggiarne il potenziale creativo. Lo Stato incoraggia i giovani nella partecipazione alla vita politica. Lo Stato protegge i giovani contro i flagelli sociali. La legge determina le condizioni di applicazione di questo articolo.

Art. 74. — La creazione intellettuale, inclusa nelle sue dimensioni scientifiche e artistiche, è garantita. Questa libertà non può essere limitata, tranne in caso di lesione alla dignità delle persone o agli interessi superiori della Nazione o ai valori e alle costanti nazionali. I diritti derivanti dalla creazione intellettuale sono protetti dalla legge. In caso di trasferimento dei diritti derivanti dalla creazione intellettuale, lo Stato può esercitare il suo diritto di prelazione per preservare l'interesse generale.

Art. 75. — Le libertà accademiche e la libertà di ricerca scientifica sono garantite. Lo Stato lavora alla promozione e alla valorizzazione della ricerca scientifica a servizio dello sviluppo sostenibile della Nazione.

Art. 76. — Il diritto alla cultura è garantito. Tutte le persone hanno uguali diritti di accesso alla cultura. Lo Stato protegge il patrimonio culturale nazionale materiale e immateriale e lavora alla sua salvaguardia.

Art. 77. — Ogni cittadino ha il diritto di presentare all'amministrazione, individualmente o collettivamente, petizioni al fine di esporre questioni di interesse generale o violazioni dei suoi diritti fondamentali. L'amministrazione interessata deve informare i petizionari, entro un termine ragionevole, degli esiti delle loro richieste.

CAPITOLO 2 DEI DOVERI

Art. 78. — Nessuno è ritenuto ignorare la legge. Le leggi e i regolamenti sono applicabili solo dopo la loro pubblicazione ufficiale. Tutte le persone sono tenute a rispettare la Costituzione e a conformarsi alle leggi della Repubblica.

Art. 79. — Ogni cittadino ha il dovere di proteggere e salvaguardare l'indipendenza del paese, la sua sovranità e l'integrità del suo territorio nazionale, l'unità del suo popolo, così come tutti gli attributi dello Stato. Il tradimento, lo spionaggio, il passaggio al nemico, così come tutte le infrazioni commesse a danno della sicurezza dello Stato, sono puniti con tutta la severità della legge.

Art. 80. — Ogni cittadino deve adempiere lealmente ai suoi doveri verso la collettività nazionale. L'impegno del cittadino verso la Patria e l'obbligo di contribuire alla sua difesa costituiscono doveri sacri e permanenti. Lo Stato garantisce il rispetto dei simboli della Rivoluzione, la memoria dei martiri e la dignità dei loro aventi diritto e dei combattenti per la libertà. Lo Stato lavora alla promozione della scrittura della storia della Nazione e del suo insegnamento alle giovani generazioni.

Art. 81. — L'insieme delle libertà di ciascun cittadino si esercita nel rispetto dei diritti riconosciuti ad altri dalla Costituzione, in particolare nel rispetto del diritto all'onore, alla vita privata, alla protezione della famiglia e a quella dell'infanzia e della gioventù.

Art. 82. — Nessuna imposta può essere istituita se non per legge. I contribuenti sono uguali davanti all'imposta. La legge determina i casi e le condizioni di esenzione fiscale totale o parziale. L'imposta è un dovere civico. Nessuna imposta, contributo, tassa o diritto di alcun tipo, può essere istituito con effetto retroattivo. Ogni azione volta a eludere l'uguaglianza dei contribuenti davanti all'imposta costituisce un attacco agli interessi della collettività nazionale. La legge sanziona l'evasione e la frode fiscale.

Art. 83. — Ogni cittadino ha il dovere di proteggere la proprietà pubblica e gli interessi della collettività nazionale, e di rispettare la proprietà altrui.

TITOLO III DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI CAPITOLO PRIMO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 84. — Il Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, incarna l'unità della Nazione e veglia in ogni circostanza all'integrità del territorio e alla sovranità nazionale. È garante della Costituzione e veglia al suo rispetto. Incarna lo Stato nel paese e all'estero. Si rivolge direttamente alla Nazione.

Art. 85. — Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto e segreto. L'elezione è acquisita con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono fissate da una legge organica.

Art. 86. — Il Presidente della Repubblica esercita la magistratura suprema nei limiti fissati dalla Costituzione.

Art. 87. — Per essere eleggibile alla Presidenza della Repubblica, il candidato deve: — godere unicamente della cittadinanza algerina di origine e attestare la cittadinanza algerina di origine del padre e della madre; — non avere acquisito una cittadinanza straniera; — essere di confessione musulmana;

— avere compiuto quaranta (40) anni al momento della presentazione della domanda di candidatura; — godere della piena capacità dei diritti civili e politici; — attestare la cittadinanza algerina di origine esclusiva del coniuge; — dimostrare una residenza permanente esclusiva in Algeria per un minimo di dieci (10) anni precedenti alla presentazione della candidatura; — dimostrare la partecipazione alla Rivoluzione del 1° novembre 1954 per i candidati nati prima del luglio 1942; — giustificare l'adempimento del servizio nazionale o di qualsiasi altro motivo legale per la sua non esecuzione; — dimostrare che i genitori del candidato nato dopo il luglio 1942 non siano stati coinvolti in atti ostili alla Rivoluzione del 1° novembre 1954; — produrre una dichiarazione pubblica del patrimonio mobiliare e immobiliare, sia all'interno che all'esterno dell'Algeria. Una legge organica stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di questo articolo.

Art. 88. — La durata del mandato presidenziale è di cinque (5) anni. Nessuno può esercitare più di due mandati consecutivi o separati. In caso di interruzione del mandato per dimissioni del Presidente della Repubblica in carica o per qualsiasi altra causa, questo mandato è considerato mandato completato.

Art. 89. — Il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti al popolo e alla presenza di tutte le alte istituzioni della Nazione, nella settimana successiva alla sua elezione. Entra in carica immediatamente dopo aver prestato giuramento.

Art. 90. — Il Presidente della Repubblica presta giuramento nei termini qui di seguito:

Art. 91. — Oltre ai poteri che gli sono espressamente conferiti da altre disposizioni della Costituzione, il Presidente della Repubblica gode dei seguenti poteri e prerogative:

1. è il Capo supremo delle Forze Armate della Repubblica e responsabile della Difesa Nazionale;
2. decide l'invio delle unità dell'Esercito Nazionale Popolare all'estero dopo approvazione a maggioranza dei due terzi (2/3) di ciascuna camera del Parlamento;
3. stabilisce e conduce la politica estera della Nazione;
4. presiede il Consiglio dei Ministri;
5. nomina il Primo ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, e ne termina le funzioni;
6. esercita il potere regolamentare;
7. firma i decreti presidenziali;
8. esercita il diritto di grazia, di remissione o di commutazione della pena;
9. può, su questioni di importanza nazionale, indire un referendum popolare;
10. convoca il corpo elettorale;
11. può decidere di organizzare elezioni presidenziali anticipate;
12. conclude e ratifica i trattati internazionali;
13. conferisce le decorazioni, le distinzioni e i titoli onorifici dello Stato.

Art. 92. — Il Presidente della Repubblica nomina, in particolare:

1. agli incarichi e ai mandati previsti dalla Costituzione;
2. agli impieghi civili e militari dello Stato;
3. alle nomine deliberate in Consiglio dei Ministri su proposta del Primo Ministro o del Capo del Governo, a seconda dei casi;
4. il Primo Presidente della Corte Suprema;
5. il Presidente del Consiglio di Stato;
6. il Segretario Generale del Governo;
7. il Governatore della Banca d'Algeria;
8. i Magistrati;
9. i responsabili degli organi di sicurezza;
10. i Prefetti (Wali);
11. i membri dirigenti delle autorità di regolazione. Il Presidente della Repubblica nomina e richiama gli ambasciatori e gli inviati straordinari della Repubblica all'estero.

Riceve le lettere di credenziali e di richiamo dei rappresentanti diplomatici stranieri. Oltre alle funzioni menzionate nei casi 4 e 5 sopra, una legge organica determina le altre funzioni giudiziarie a cui nomina il Presidente della Repubblica.

Art. 93. — Il Presidente della Repubblica può delegare al Primo Ministro o al Capo del Governo, a seconda dei casi, alcune delle sue prerogative. Non può, in nessun caso, delegare il potere di nominare il Primo Ministro o il Capo del Governo, i membri del Governo, così come i Presidenti e i membri delle istituzioni costituzionali per i quali non è prevista dalla Costituzione un'altra modalità di designazione. Non può delegare il suo potere di ricorrere al referendum, di sciogliere l'Assemblea Popolare Nazionale, di decidere le elezioni legislative anticipate, di attuare le disposizioni previste dagli articoli 91 e 92 e da 97 a 100 e 102, 142, 148, 149 e 150 della Costituzione.

Art. 94. — Quando il Presidente della Repubblica, a causa di una malattia grave e duratura, si trova nell'impossibilità totale di esercitare le sue funzioni, la Corte costituzionale si riunisce di diritto e senza indugio, e dopo aver verificato la realtà di tale impedimento con tutti i mezzi appropriati, propone, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei suoi membri, al Parlamento di dichiarare lo stato di impedimento. Il Parlamento, riunito in seduta congiunta, dichiara lo stato di impedimento del Presidente della Repubblica, con la maggioranza di due terzi (2/3) dei suoi membri, e incarica dell'interim del Capo dello Stato, per un periodo massimo di quarantacinque (45) giorni, il Presidente del Consiglio della Nazione, che esercita le sue prerogative nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 96 della Costituzione. In caso di continuazione dell'impedimento allo scadere del termine di quarantacinque (45) giorni, si procede a una dichiarazione di vacanza per dimissioni di diritto, secondo la procedura menzionata nei commi sopra e secondo le disposizioni dei commi seguenti del presente articolo. In caso di dimissioni o di morte del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale si riunisce di diritto e constata la vacanza definitiva della Presidenza della Repubblica. Comunica immediatamente l'atto di dichiarazione di vacanza definitiva al Parlamento che si riunisce di diritto. Il Presidente del Consiglio della Nazione assume l'incarico di Capo dello Stato per un periodo massimo di novanta (90) giorni, durante il quale si organizzano le elezioni presidenziali. In caso di impossibilità di organizzarle, questo termine può essere prorogato per una durata non superiore a novanta (90) giorni previo parere della Corte costituzionale. Il Capo dello Stato, così designato, non può candidarsi alla Presidenza della Repubblica. In caso di concomitanza delle dimissioni o della morte del Presidente della Repubblica e della vacanza della Presidenza del Consiglio della Nazione, per qualsiasi motivo, la Corte costituzionale si riunisce di diritto e constata, con la maggioranza dei tre quarti (3/4), la vacanza

definitiva della Presidenza della Repubblica e l'impedimento del Presidente del Consiglio della Nazione. In questo caso, il Presidente della Corte costituzionale assume l'incarico di Capo dello Stato nelle condizioni fissate ai commi precedenti del presente articolo e all'articolo 96 della Costituzione. Non può candidarsi alla Presidenza della Repubblica.

Art. 95. — Quando una candidatura alle elezioni presidenziali è stata validata dalla Corte Costituzionale, il suo ritiro può avvenire solo in caso di impedimento grave debitamente accertato dalla Corte Costituzionale o di decesso del candidato. Se uno dei due candidati qualificati per il secondo turno si ritira, le operazioni elettorali proseguono senza tenere conto di questo ritiro. In caso di decesso o di impedimento legale di uno dei due candidati al secondo turno, la Corte Costituzionale dichiara che si deve procedere nuovamente a tutte le operazioni elettorali. In questo caso, proroga i termini per l'organizzazione di nuove elezioni per un periodo massimo di sessanta (60) giorni. Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Presidente della Repubblica in carica o chi assume la funzione di Capo dello Stato rimane in carica fino alla prestazione del giuramento del Presidente della Repubblica. Una legge organica stabilisce le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di questo articolo.

Art. 96. — Il Governo in carica al momento dell'impedimento, del decesso o delle dimissioni del Presidente della Repubblica, non può essere destituito o rinnovato fino all'entrata in funzione del nuovo Presidente della Repubblica. Nel caso in cui il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, in carica, sia candidato alla Presidenza della Repubblica, si dimette di diritto. La funzione di Primo Ministro o di Capo del Governo, a seconda dei casi, è assunta da un altro membro del Governo designato dal Capo dello Stato. Durante i periodi previsti agli articoli 94 e 95 sopra, non si può applicare le disposizioni previste ai commi 8 e 9 dell'articolo 91 e agli articoli 104, 142, 151, 162, 219, 221 e 222 della Costituzione. Durante gli stessi periodi, le disposizioni degli articoli 97, 98, 99, 100 e 102 della Costituzione possono essere attuate solo con l'approvazione del Parlamento riunito in seduta congiunta, previa consultazione della Corte Costituzionale e dell'Alto Consiglio di Sicurezza.

SITUAZIONI ECCEZIONALI

Art. 97. — In caso di necessità imperiosa, riunito l'Alto Consiglio di Sicurezza, consultati il Presidente del Consiglio della Nazione, il Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale, il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, e il Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica decreta lo stato di emergenza o lo stato d'assedio, per una durata massima di trenta (30) giorni e prende tutte le misure necessarie al ripristino della situazione. La durata dello stato di emergenza o dello stato d'assedio può essere prorogata solo dopo approvazione del Parlamento riunito in seduta congiunta. Una legge organica determina l'organizzazione dello stato di emergenza e dello stato d'assedio.

Art. 98. — Quando il paese è minacciato da un pericolo imminente per le sue istituzioni, la sua indipendenza o la sua integrità territoriale, il Presidente della Repubblica decreta lo stato di eccezione per una durata massima di sessanta (60) giorni. Tale misura viene presa dopo aver consultato il Presidente del Consiglio della Nazione, il Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale e il Presidente della Corte Costituzionale, e aver ascoltato l'Alto Consiglio di Sicurezza e il Consiglio dei Ministri. Lo stato di eccezione autorizza il Presidente della Repubblica a prendere le misure eccezionali necessarie per salvaguardare l'indipendenza della Nazione e delle istituzioni costituzionali della Repubblica. In questo contesto, rivolge un messaggio alla Nazione. Il Parlamento si riunisce automaticamente. La durata dello stato di eccezione può essere prorogata solo dopo l'approvazione della maggioranza dei membri del Parlamento, con le due camere riunite. Lo stato di eccezione termina nelle stesse forme e secondo le procedure che hanno presieduto alla sua proclamazione. Al termine dello stato di eccezione, il Presidente della

Repubblica sottopone gli atti adottati durante questo periodo alla Corte Costituzionale per parere.

Art. 99. — Sentito l'Alto Consiglio di Sicurezza, consultati il Presidente del Consiglio della Nazione e il Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale, il Presidente della Repubblica decreta la mobilitazione generale in Consiglio dei Ministri.

Art. 100. — Riunito il Consiglio dei Ministri, sentito l'Alto Consiglio di Sicurezza, consultati il Presidente del Consiglio della Nazione, il Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale e il Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica dichiara guerra in caso di aggressione effettiva o imminente, conformemente alle disposizioni pertinenti della Carta delle Nazioni Unite. Il Parlamento si riunisce automaticamente. Il Presidente della Repubblica informa la Nazione con un messaggio.

Art. 101. — Durante lo stato di guerra, la Costituzione è sospesa, il Presidente della Repubblica assume tutti i poteri. Quando il mandato del Presidente della Repubblica giunge a scadenza, è automaticamente prorogato fino alla fine della guerra. In caso di dimissioni o morte del Presidente della Repubblica, o in caso di incapacità fisica debitamente accertata, il Presidente del Consiglio della Nazione assume, nelle stesse condizioni del Presidente della Repubblica, tutte le prerogative richieste dallo stato di guerra. In caso di vacanza congiunta della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio della Nazione, il Presidente della Corte Costituzionale assume le funzioni di Capo dello Stato nelle condizioni previste sopra.

Art. 102. — Il Presidente della Repubblica firma gli accordi di armistizio e i trattati di pace. Raccoglie il parere della Corte Costituzionale sugli accordi relativi. Li sottopone immediatamente all'approvazione espressa di ciascuna delle camere del Parlamento.

CAPITOLO 2 DEL GOVERNO

Art. 103. — Il Governo è diretto da un Primo Ministro quando dalle elezioni legislative risulta una maggioranza presidenziale. Il Governo è diretto da un Capo del Governo quando dalle elezioni legislative risulta una maggioranza parlamentare. Il Governo si compone del Primo Ministro o del Capo del Governo, a seconda dei casi, e dei ministri che ne sono membri.

Art. 104. — I membri del Governo sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro o del Capo del Governo, a seconda dei casi.

Art. 105. — Se dalle elezioni legislative risulta una maggioranza presidenziale, il Presidente della Repubblica nomina un Primo Ministro e lo incarica di proporre un Governo e di elaborare un piano d'azione per l'attuazione del programma presidenziale che presenta al Consiglio dei Ministri.

Art. 106. — Il Primo Ministro sottopone il piano

d'azione del Governo all'approvazione dell'Assemblea Popolare Nazionale. Questa avvia a tal fine un dibattito generale. Il Primo Ministro può adattare questo piano d'azione, alla luce del dibattito, in consultazione con il Presidente della Repubblica. Il Primo Ministro presenta al Consiglio della Nazione una comunicazione sul piano d'azione del Governo così come approvato dall'Assemblea Popolare Nazionale. Il Consiglio della Nazione può emettere, in questo contesto, una risoluzione.

Art. 107. — In caso di mancata approvazione del piano d'azione del Governo da parte dell'Assemblea Popolare Nazionale, il Primo Ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica. Quest'ultimo nomina nuovamente un Primo Ministro secondo le stesse modalità.

Art. 108. — Se l'approvazione dell'Assemblea Popolare Nazionale non viene ottenuta nuovamente, l'Assemblea Popolare Nazionale è sciolta di diritto. Il Governo in carica è mantenuto per gestire gli affari correnti, fino all'elezione di una nuova Assemblea Popolare Nazionale che

deve avvenire entro un termine massimo di tre (3) mesi.

Art. 109. — Il Primo Ministro esegue e coordina il piano d'azione adottato dall'Assemblea Popolare Nazionale.

Art. 110. — Se dalle elezioni legislative risulta una maggioranza diversa da una maggioranza presidenziale, il Presidente della Repubblica nomina un Capo del Governo proveniente dalla maggioranza parlamentare e lo incarica di formare il suo Governo e di elaborare il programma della maggioranza parlamentare. Se il Capo del Governo, così designato, non riesce a formare il suo Governo entro un termine di trenta (30) giorni, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Capo del Governo e lo incarica di formare un Governo. In ogni caso, il Capo del Governo presenta il programma del suo Governo al Consiglio dei Ministri e poi al Parlamento nelle condizioni stabilite agli articoli 106 (commi 1, 3 e 4), 107 e 108.

Art. 111. — Il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, deve presentare annualmente all'Assemblea Popolare Nazionale una dichiarazione di politica generale. La dichiarazione di politica generale dà luogo a un dibattito sull'azione del Governo. Questo dibattito può concludersi con una risoluzione. Può anche portare alla presentazione di una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea Popolare Nazionale conformemente alle disposizioni degli articoli 161 e 162 qui di seguito. Il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, può chiedere all'Assemblea Popolare Nazionale un voto di fiducia. Se la mozione di fiducia non viene votata, il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, presenta le dimissioni del Governo. In questo caso, il Presidente della Repubblica può, prima dell'accettazione delle dimissioni, fare uso delle disposizioni dell'articolo 151 qui di seguito. Il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, può anche presentare al Consiglio della Nazione una dichiarazione di politica generale.

Art. 112. — Oltre ai poteri che gli sono espressamente conferiti da altre disposizioni della Costituzione, il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, esercita le seguenti attribuzioni:

1. dirige, coordina e controlla l'azione del Governo;
2. distribuisce le attribuzioni tra i membri del Governo, nel rispetto delle disposizioni costituzionali;
3. procede all'applicazione delle leggi e dei regolamenti;
4. presiede le riunioni del Governo;
5. firma i decreti esecutivi;

nomina agli impieghi civili dello Stato che non rientrano nel potere di nomina del Presidente della Repubblica o a quelli che gli sono stati delegati da quest'ultimo;

6. assicura il buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici.

Art. 113. — Il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, può presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

CAPITOLO 3 DEL PARLAMENTO

Art. 114. — Il potere legislativo è esercitato da un Parlamento, composto da due camere, l'Assemblea Popolare Nazionale e il Consiglio della Nazione. Ciascuna delle due camere del Parlamento elabora e vota la legge sovranamente.

Art. 115. — Il Parlamento controlla l'azione del Governo nelle condizioni stabilite dagli articoli 106, 111, 158 e 160 della Costituzione. Il controllo previsto dagli articoli 161 e 162 della Costituzione è esercitato dall'Assemblea Popolare Nazionale.

Art. 116. — L'opposizione parlamentare gode di diritti che le permettono una partecipazione efficace ai lavori parlamentari e alla vita politica, in particolare:

1. la libertà di opinione, di espressione e di riunione;
2. il beneficio degli aiuti finanziari assegnati proporzionalmente al numero di eletti in Parlamento;
3. la partecipazione effettiva ai lavori legislativi e al controllo dell'azione governativa;
4. una rappresentanza che le assicura una partecipazione efficace negli organi delle due camere del Parlamento, in particolare l'alternanza alla presidenza delle commissioni;
5. il diritto di ricorso alla Corte Costituzionale, conformemente alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 193 della Costituzione;
6. la partecipazione alla diplomazia parlamentare. Ogni camera del Parlamento dedica una seduta mensile per discutere di un ordine del giorno presentato da uno o più gruppi parlamentari dell'opposizione. Le modalità di applicazione di questo articolo sono specificate dal regolamento interno di ciascuna delle due camere del Parlamento.

Art. 117. — Nell'ambito delle sue attribuzioni costituzionali, il Parlamento deve rimanere fedele alla fiducia del popolo e alle sue aspirazioni.

Art. 118. — Il deputato o il membro del Consiglio della Nazione si dedica pienamente all'esercizio del suo mandato.

I regolamenti interni dell'Assemblea Popolare Nazionale e del Consiglio della Nazione prevedono disposizioni relative all'obbligo di partecipazione effettiva dei loro membri ai lavori delle commissioni e delle sedute plenarie, sotto pena di sanzioni applicabili in caso di assenza. Le due camere del Parlamento adottano le leggi e le risoluzioni in presenza della maggioranza dei loro membri.

Art. 119. — Il Governo può chiedere al Parlamento l'adozione di progetti di legge secondo la procedura d'urgenza. Una legge organica determina le condizioni e le modalità di applicazione di questa disposizione.

Art. 120. — È automaticamente decaduto dal proprio mandato elettivo l'eletto dell'Assemblea Popolare Nazionale o del Consiglio della Nazione, affiliato a un partito politico, che abbia volontariamente cambiato appartenenza sotto l'egida della quale è stato eletto. La Corte Costituzionale, automaticamente adita dal Presidente della camera interessata, dichiara la vacanza del seggio. Una legge organica determina le modalità del suo rimpiazzo. Il deputato che si sia dimesso dal suo partito o ne sia stato espulso conserva il suo mandato in qualità di deputato non affiliato.

Art. 121. — I membri dell'Assemblea Popolare Nazionale sono eletti a suffragio universale diretto e segreto. I membri del Consiglio della Nazione sono eletti per i due terzi (2/3) a suffragio indiretto e segreto, alla quota di due seggi per wilaya, tra i membri delle Assemblee Popolari Comunali e dei membri delle Assemblee Popolari di wilaya. Un terzo (1/3) dei membri del Consiglio della Nazione è designato dal Presidente della Repubblica tra le personalità e le competenze nazionali nei campi scientifico, professionale, economico e sociale.

Art. 122. — L'Assemblea Popolare Nazionale è eletta per un mandato di cinque (5) anni. Il mandato del Consiglio della Nazione è fissato a sei (6) anni. La composizione del Consiglio della Nazione è rinnovabile per metà ogni tre (3) anni. Il mandato del Parlamento può essere prorogato solo in caso di circostanze eccezionalmente gravi, che impediscono lo svolgimento normale delle elezioni. Questa situazione è constatata da una decisione del Parlamento, riunito in seduta congiunta su proposta del Presidente della Repubblica, previa consultazione della Corte

Costituzionale. Nessuno può esercitare più di due mandati parlamentari consecutivi o separati.

Art. 123. — Le modalità di elezione dei deputati e quelle relative all'elezione o alla designazione dei membri del Consiglio della Nazione, le condizioni di eleggibilità, il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità e il regime delle indennità parlamentari sono fissati da una legge organica.

Art. 124. — La validazione dei mandati dei deputati e dei membri del Consiglio della Nazione è di competenza rispettiva di ciascuna delle due camere.

Art. 125. — Il mandato del deputato e del membro del Consiglio della Nazione è nazionale. Non è cumulabile con altri mandati o funzioni.

Art. 126. — Il deputato o il membro del Consiglio della Nazione che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di eleggibilità incorre nella decadenza del suo mandato. Tale decadenza è decisa, a seconda dei casi, dall'Assemblea Popolare Nazionale o dal Consiglio della Nazione a maggioranza dei suoi membri.

Art. 127. — Il deputato o il membro del Consiglio della Nazione impegna la sua responsabilità di fronte ai suoi

pari che possono revocare il suo mandato se commette un atto indegno della sua missione. Il regolamento interno di ciascuna delle due camere stabilisce le condizioni in cui un deputato o un membro del Consiglio della Nazione può incorrere nell'esclusione. Questa è pronunciata, a seconda dei casi, dall'Assemblea Popolare Nazionale o dal Consiglio della Nazione, a maggioranza dei suoi membri senza pregiudizio di eventuali altri procedimenti previsti dalla legge.

Art. 128. — Le condizioni in cui il Parlamento accetta le dimissioni di uno dei suoi membri sono stabilite da una legge organica.

Art. 129. — Il membro del Parlamento gode dell'immunità per gli atti legati all'esercizio della sua funzione come previsto dalla Costituzione.

Art. 130. — Il membro del Parlamento può essere soggetto a procedimenti giudiziari per atti non legati all'esercizio delle sue funzioni parlamentari dopo rinuncia espressa dell'interessato alla sua immunità. In caso di mancata rinuncia, le autorità competenti possono rivolgersi alla Corte Costituzionale affinché si pronunci, con una decisione, sulla possibilità o meno di revocare l'immunità.

Art. 131. — In caso di flagranza di reato o crimine, può essere effettuato l'arresto del deputato o del membro del Consiglio della Nazione. L'ufficio dell'Assemblea Popolare Nazionale o del Consiglio della Nazione, a seconda dei casi, ne viene immediatamente informato. Può essere richiesta dall'ufficio in questione la sospensione dei procedimenti e il rilascio del deputato o del membro del Consiglio della Nazione. Sarà quindi proceduto conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 sopra.

Art. 132. — Una legge organica determina le condizioni per la sostituzione di un deputato o di un membro del Consiglio della Nazione in caso di vacanza del suo seggio.

Art. 133. — La legislatura inizia di diritto il quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di proclamazione dei risultati da parte della Corte Costituzionale, sotto la presidenza del decano d'età dell'Assemblea Popolare Nazionale, assistito dai due deputati più giovani. L'Assemblea Popolare Nazionale procede all'elezione del suo ufficio e alla costituzione delle sue commissioni. Le disposizioni sopra indicate sono applicabili al Consiglio della Nazione.

Art. 134. — Il Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale è eletto per la durata della legislatura. Il Presidente del Consiglio della Nazione è eletto dopo ogni rinnovamento parziale della composizione del Consiglio, deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 87 della

Costituzione.

Art. 135. — L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea Popolare Nazionale e del Consiglio della Nazione, così come le relazioni funzionali tra le camere del Parlamento e il Governo, sono stabiliti da una legge organica. Il budget delle due camere è determinato da una legge.

L'Assemblea Popolare Nazionale e il Consiglio della Nazione elaborano e adottano il loro regolamento interno.

Art. 136. — Le sedute del Parlamento sono pubbliche. Viene redatto un verbale la cui pubblicità è assicurata nelle condizioni stabilite da una legge organica. L'Assemblea Popolare Nazionale e il Consiglio della Nazione possono riunirsi a porte chiuse, su richiesta dei loro Presidenti, della maggioranza dei loro membri presenti o del Primo Ministro o del Capo del Governo, a seconda dei casi.

Art. 137. — L'Assemblea Popolare Nazionale e il Consiglio della Nazione istituiscono commissioni permanenti nel quadro del loro regolamento interno. Ogni commissione permanente di ciascuna delle due camere può istituire una missione temporanea d'informazione su un argomento specifico o su una situazione data. Il regolamento interno di ciascuna delle due camere stabilisce le disposizioni che regolano la missione d'informazione.

Art. 138. — Il Parlamento si riunisce in una sessione ordinaria all'anno, della durata di dieci (10) mesi. Questa inizia il secondo giorno lavorativo del mese di settembre e termina l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno. Al fine di completare l'esame in corso di un punto all'ordine del giorno, il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, può chiedere una proroga della sessione ordinaria per alcuni giorni.

Il Parlamento può essere convocato in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente della Repubblica. Può anche essere convocato dal Presidente della Repubblica su richiesta del Primo Ministro o del Capo del Governo, a seconda dei casi, o su richiesta di due terzi (2/3) dei membri dell'Assemblea Popolare Nazionale. La chiusura della sessione straordinaria avviene non appena il Parlamento ha esaurito l'ordine del giorno per il quale è stato convocato.

Art. 139. — Il Parlamento legisla nei campi attribuitigli dalla Costituzione, così come nei seguenti ambiti:

1. i diritti e i doveri fondamentali delle persone, in particolare il regime delle libertà pubbliche, la salvaguardia delle libertà individuali e gli obblighi dei cittadini;
2. le regole generali relative allo stato personale e al diritto di famiglia; in particolare al matrimonio, al divorzio, alla filiazione, alla capacità e alle successioni;
3. le condizioni di stabilimento delle persone;
4. la legislazione di base riguardante la nazionalità;
5. le regole generali relative alla condizione degli stranieri;
6. le regole relative alla creazione di tribunali;
7. le regole generali di diritto penale e di procedura penale, e in particolare la determinazione dei crimini e dei reati, l'istituzione delle corrispondenti pene di ogni tipo, l'amnistia, l'est

radizione e il regime penitenziario;

8) le regole generali della procedura civile e amministrativa e delle vie di esecuzione;

9. il regime delle obbligazioni civili, commerciali e della proprietà;
10. le regole generali relative agli appalti pubblici;
11. il suddivisione territoriale del paese;
12. l'approvazione delle leggi finanziarie;

13. la creazione, l'imposizione, la tariffazione e la riscossione delle imposte, contributi, tasse e diritti di ogni genere;
14. il regime doganale;
15. la regolamentazione dell'emissione della moneta e il regime delle banche, del credito e delle assicurazioni;
16. le regole generali relative all'istruzione e alla ricerca scientifica;
17. le regole generali relative alla salute pubblica e alla popolazione;
18. le regole generali relative al diritto del lavoro, alla sicurezza sociale e all'esercizio del diritto sindacale;
19. le regole generali relative all'ambiente, al quadro di vita e all'urbanistica.
20. le regole generali relative alla protezione della fauna e della flora;
20. la protezione e la salvaguardia del patrimonio culturale e storico;
21. il regime generale delle foreste e dei terreni pascolivi;
22. il regime generale dell'acqua;
23. il regime generale delle miniere, degli idrocarburi e delle energie rinnovabili;
24. il regime fondiario;
25. le garanzie fondamentali concesse ai funzionari e lo statuto generale della funzione pubblica;
26. le regole generali relative alla Difesa Nazionale e all'uso delle forze armate da parte delle autorità civili;
27. le regole del trasferimento di proprietà dal settore pubblico al settore privato;
28. la creazione di categorie di enti;
29. la creazione di decorazioni, distinzioni e titoli onorifici dello Stato.

Art. 140. — Oltre ai campi riservati dalla Costituzione alla legge organica, rientrano altresì nella legge organica le seguenti materie: — l'organizzazione e il funzionamento dei poteri pubblici; — il regime elettorale; — la legge relativa ai partiti politici; — la legge relativa all'informazione; — lo statuto della magistratura e l'organizzazione giudiziaria; — la legge quadro relativa alle leggi finanziarie. La legge organica è adottata a maggioranza assoluta dei deputati e dei membri del Consiglio della Nazione. È sottoposta a un controllo di conformità alla Costituzione dalla Corte Costituzionale prima della sua promulgazione.

Art. 141. — Le materie diverse da quelle riservate alla legge, rientrano nel potere regolamentare del Presidente della Repubblica. L'applicazione delle leggi rientra nel campo regolamentare del Primo Ministro o del Capo del Governo, a seconda dei casi.

Art. 142 — In caso di vacanza dell'Assemblea Nazionale Popolare o durante le vacanze parlamentari, il Presidente della Repubblica può, su questioni urgenti, legiferare per ordinanza, previo parere del Consiglio di Stato. Il Presidente della Repubblica sottopone obbligatoriamente alla Corte costituzionale la questione della costituzionalità di queste ordinanze. La Corte decide entro un termine massimo di dieci (10) giorni. Il Presidente della Repubblica sottopone le ordinanze da lui emesse all'approvazione di ciascuna delle camere del Parlamento all'inizio della loro prossima sessione.

Sono decadute le ordinanze non adottate dal Parlamento. In caso di stato di eccezione definito all'articolo 98 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può legiferare mediante ordinanze. Le ordinanze sono adottate in Consiglio dei ministri.

Art. 143. - L'iniziativa delle leggi spetta concorrentemente al Primo Ministro o al Capo del Governo, a seconda dei casi, ai deputati e ai membri del Consiglio della Nazione. I progetti di legge

sono presentati in Consiglio dei ministri dopo il parere del Consiglio di Stato e poi depositati dal Primo Ministro o dal Capo del Governo, a seconda dei casi, sul tavolo dell'Assemblea Popolare Nazionale o su quello del Consiglio della Nazione.

Art. 144. - I progetti di legge relativi all'organizzazione locale, alla pianificazione territoriale e alla suddivisione territoriale, sono depositati sul tavolo del Consiglio della Nazione. Ad eccezione dei casi elencati nel comma precedente, tutti gli altri progetti di legge sono depositati sul tavolo dell'Assemblea Popolare Nazionale.

Art. 145. - Fatto salvo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 144 sopra citato, per essere adottato, ogni progetto o proposta di legge, è soggetto a deliberazione successivamente dall'Assemblea Popolare Nazionale e dal Consiglio della Nazione. La discussione dei progetti di legge da parte dell'Assemblea Popolare Nazionale riguarda il testo presentato dal Primo Ministro o dal Capo del Governo, a seconda dei casi, o il testo adottato dal Consiglio della Nazione nelle materie previste all'articolo 144 sopra citato. Il Governo sottopone a una delle due camere il testo votato dall'altra camera. Ogni camera delibera sul testo votato dall'altra camera e lo adotta. In tutti i casi, il Consiglio della Nazione adotta il testo votato dall'Assemblea Popolare Nazionale, a maggioranza dei suoi membri presenti per i progetti di legge ordinari, o a maggioranza assoluta per i progetti di legge organici. In caso di disaccordo tra le due camere, il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, richiede l'assemblea, entro un massimo di quindici (15) giorni, di una commissione paritetica costituita da membri di entrambe le camere per proporre un testo sulle disposizioni oggetto del disaccordo. La commissione paritetica conclude le sue deliberazioni entro un massimo di quindici (15) giorni. Questo testo è sottoposto dal Governo all'adozione delle due camere e non è suscettibile di emendamento, salvo accordo del Governo. In caso di persistenza del disaccordo tra le due camere, il Governo può chiedere all'Assemblea Popolare Nazionale di decidere definitivamente. In questo caso, l'Assemblea Popolare Nazionale riprende il testo elaborato dalla commissione paritetica, o in mancanza, l'ultimo testo votato.

Se il Governo non convoca l'Assemblea Nazionale Popolare, in conformità con il paragrafo precedente, il testo viene ritirato.

Art. 146 — Il Parlamento adotta la legge di finanza entro un termine massimo di settantacinque (75) giorni dalla data del suo deposito. In caso di mancata adozione entro il termine stabilito, il Presidente della Repubblica promulga il progetto del Governo per ordinanza. Le altre procedure sono stabilite dalla legge organica menzionata all'articolo 135 della Costituzione.

Art. 147 — È inammissibile ogni proposta di legge o emendamento presentato dai membri del Parlamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di diminuire le risorse pubbliche o di aumentare le spese pubbliche, a meno che non sia accompagnato da misure volte ad aumentare le entrate dello Stato o a realizzare economie, almeno corrispondenti, su altri posti di spesa pubblica.

Art. 148 — La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro un termine di trenta (30) giorni dalla data della sua consegna. Tuttavia, quando la Corte costituzionale è adita da una delle autorità previste all'articolo 193 di seguito, prima della promulgazione della legge, questo termine è sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale nelle condizioni fissate all'articolo 194 di seguito.

Art. 149 — Il Presidente della Repubblica può chiedere una seconda lettura della legge votata entro trenta (30) giorni dalla sua adozione. In questo caso, è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei deputati all'Assemblea Nazionale Popolare e dei membri del Consiglio della Nazione per l'adozione della legge.

Art. 150 — Il Presidente della Repubblica può inviare un messaggio al Parlamento.

Art. 151 — Il Presidente del Consiglio della Nazione, il Presidente dell'Assemblea Nazionale Popolare, il Presidente della Corte costituzionale e il Primo ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, consultati, il Presidente della Repubblica può decidere lo scioglimento

dell'Assemblea Nazionale Popolare o di elezioni legislative anticipate. In entrambi i casi, le elezioni legislative si svolgono entro un termine massimo di tre (3) mesi. Nel caso in cui queste elezioni non possano essere organizzate nei termini previsti a causa di un'impossibilità qualunque, questo termine può essere prorogato per un periodo massimo di tre (3) mesi previo parere della Corte costituzionale.

Art. 152 — Su richiesta del Presidente della Repubblica o di uno dei Presidenti delle due camere, il Parlamento può avviare un dibattito sulla politica estera. Questo dibattito può concludersi, se del caso, con una risoluzione del Parlamento, riunito in seduta congiunta, che viene comunicata al Presidente della Repubblica.

Art. 153 — Gli accordi di armistizio, i trattati di pace, di alleanza e di unione, i trattati relativi ai confini dello Stato, nonché i trattati relativi allo status delle persone e quelli che comportano spese non previste dal bilancio dello Stato, gli accordi bilaterali o multilaterali relativi alle zone di libero scambio, alle associazioni e alle integrazioni economiche, sono ratificati dal Presidente della Repubblica, dopo essere stati espressamente approvati da ciascuna delle camere del Parlamento.

Art. 154 — I trattati ratificati dal Presidente della Repubblica, nelle condizioni stabilite dalla Costituzione, sono superiori alla legge.

Art. 155 — Il Governo presenta al Parlamento, su sua richiesta, le informazioni e i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni di controllo.

Art. 156 — Il Governo rende conto ad ogni camera del Parlamento sull'utilizzo dei crediti di bilancio che essa ha votato per ogni esercizio finanziario. L'esercizio è concluso, per quanto riguarda il Parlamento, con il voto da parte di ciascuna delle camere di una legge di regolamento di bilancio per l'esercizio in questione.

Art. 157 — Le commissioni del Parlamento possono interrogare i membri del Governo su qualsiasi questione di interesse generale.

Art. 158 — I membri del Parlamento possono rivolgere, oralmente o per iscritto, qualsiasi domanda a qualsiasi membro del Governo. La domanda scritta riceve risposta nella stessa forma entro un termine massimo di trenta (30) giorni. Per le domande orali, il termine di risposta non deve superare i trenta (30) giorni. L'Assemblea Nazionale Popolare e il Consiglio della Nazione tengono alternativamente una seduta settimanale dedicata alle risposte del Governo alle domande orali dei deputati e dei membri del Consiglio della Nazione. Se una delle due camere ritiene che la risposta, orale o scritta, del membro del Governo lo giustifichi, viene aperto un dibattito nelle condizioni previste dai regolamenti interni dell'Assemblea Nazionale Popolare e del Consiglio della Nazione. Le domande e le risposte sono pubblicate nelle stesse condizioni dei verbali dei dibattiti del Parlamento.

Art. 159 — Ciascuna delle due camere del Parlamento può, nell'ambito delle sue prerogative, istituire in qualsiasi momento commissioni di inchiesta su questioni di interesse generale. Una commissione di inchiesta non può essere creata su fatti che sono oggetto di un procedimento giudiziario.

Art. 160 — I membri del Parlamento possono interpellare il Governo su una questione di importanza nazionale nonché sullo stato di applicazione delle leggi. La risposta è data entro un termine massimo di trenta (30) giorni.

Art. 161 — In occasione del dibattito sulla dichiarazione di politica generale, o a seguito di un'interpellanza, l'Assemblea Nazionale Popolare può mettere in discussione la responsabilità del Governo attraverso il voto di una mozione di censura. Una tale mozione è ammissibile solo se firmata da almeno un settimo ($\frac{1}{7}$) del numero dei deputati.

Art. 162 — La mozione di censura deve essere approvata con un voto alla maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$) dei deputati. Il voto può avere luogo solo tre (3) giorni dopo il deposito della mozione di censura. Quando la mozione di censura è approvata dall'Assemblea Nazionale Popolare, il Primo Ministro o il Capo del Governo, a seconda dei casi, presenta le dimissioni del Governo al

Presidente della Repubblica.

CAPITOLO 4 DELLA GIUSTIZIA

Art. 163 — La giustizia è un potere indipendente. Il giudice è indipendente e obbedisce solo alla legge.

Art. 164 — La giustizia protegge la società, le libertà e i diritti dei cittadini conformemente alla Costituzione.

Art. 165 — La giustizia si basa sui principi di legalità ed eguaglianza. È accessibile a tutti. La legge garantisce il doppio grado di giurisdizione. La legge ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.

Art. 166 — La giustizia è esercitata in nome del popolo.

Art. 167 — Le sanzioni penali si attengono ai principi di legalità e personalità.

Art. 168 — La giustizia esamina i ricorsi contro gli atti delle autorità amministrative.

Art. 169 — Le decisioni e le ordinanze giudiziarie sono motivate. Le decisioni della giustizia sono pronunciate in udienza pubblica.

Art. 170 — Nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale, i giudici possono essere assistiti da assessori popolari, nelle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 171 — Nell'esercizio della sua funzione, il giudice è tenuto ad applicare i trattati ratificati, le leggi della Repubblica e le decisioni della Corte costituzionale.

Art. 172 — Il giudice togato è inamovibile, eccetto nelle condizioni stabilite al secondo comma qui di seguito. Il giudice non può essere revocato, sospeso, cessato dalle sue funzioni, né soggetto a sanzioni disciplinari, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, se non nei casi previsti dalla legge e conformemente alle garanzie che questa gli accorda e in virtù di una decisione motivata del Consiglio Superiore della Magistratura. Il giudice si rivolge al Consiglio Superiore della Magistratura ogni volta che ritiene che la sua indipendenza sia stata violata. Lo Stato protegge il magistrato e lo mette al riparo dai bisogni. Una legge organica determina le modalità di attuazione di questo articolo.

Art. 173 — Il giudice deve astenersi da qualsiasi mancanza ai suoi doveri di indipendenza e imparzialità. È tenuto all'obbligo di riservatezza. Il magistrato è responsabile di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura e nelle forme prescritte dalla legge, del modo in cui adempie alla sua missione.

Art. 174 — La legge protegge il giustiziabile da ogni abuso del giudice.

Art. 175 — Il diritto alla difesa è riconosciuto. In materia penale, è garantito.

Art. 176 — L'avvocato gode di garanzie legali che gli assicurano protezione contro tutte le forme di pressione e gli permettono il libero esercizio della sua professione, nel rispetto della legge.

Art. 177 — Ogni giustiziabile ha il diritto di far valere i suoi diritti presso le giurisdizioni e di essere assistito da un avvocato durante tutto il procedimento giudiziario.

Art. 178 — Tutti gli organi qualificati dello Stato sono tenuti ad assicurare in ogni momento, in ogni luogo e in ogni circostanza, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. La legge punisce ogni violazione dell'indipendenza del giudice o ostacolo al corretto funzionamento della giustizia, così come all'esecuzione delle sue decisioni.

Art. 179 — La Corte suprema costituisce l'organo regolatore dell'attività delle Corti e dei tribunali.

Il Consiglio di Stato costituisce l'organo regolatore dell'attività dei tribunali amministrativi d'appello, dei tribunali amministrativi e degli altri organi statuenti in materia amministrativa. La Corte suprema e il Consiglio di Stato assicurano l'unificazione della giurisprudenza attraverso il paese e vigilano sul rispetto della legge. Il tribunale dei conflitti regola i conflitti di competenza tra le giurisdizioni dell'ordine giudiziario e le giurisdizioni dell'ordine amministrativo.

L'organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni della Corte suprema, del Consiglio di Stato e del tribunale dei conflitti, sono stabiliti da una legge organica. Art. 180 — Il Consiglio Superiore della Magistratura garantisce l'indipendenza della giustizia. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può delegare la presidenza al Primo Presidente della Corte suprema. Il Consiglio Superiore della Magistratura comprende:

- il Primo Presidente della Corte suprema, vicepresidente;
- il Presidente del Consiglio di Stato;
- quindici (15) magistrati eletti dai loro pari, secondo la seguente ripartizione:
 - tre (3) magistrati della Corte suprema, di cui due (2) magistrati togati e un (1) magistrato del pubblico ministero;
 - tre (3) magistrati del Consiglio di Stato, di cui due (2) magistrati togati e un (1) commissario di Stato;
 - tre (3) magistrati delle Corti, di cui due (2) magistrati togati e un (1) magistrato del pubblico ministero;
 - tre (3) magistrati delle giurisdizioni amministrative diverse dal Consiglio di Stato, di cui due (2) magistrati togati e un (1) commissario di Stato;
- tre (3) magistrati dei tribunali dell'ordine giudiziario, di cui due (2) magistrati togati e un (1) magistrato del pubblico ministero;
- sei (6) personalità scelte per la loro competenza, al di fuori del corpo della magistratura, di cui due (2) scelte dal Presidente della Repubblica, due (2) scelte dal Presidente dell'Assemblea Nazionale Popolare al di fuori dei deputati, e due (2) scelte dal Presidente del Consiglio della Nazione al di fuori dei suoi membri;
- due (2) magistrati provenienti dall'organizzazione sindacale dei magistrati;
- il Presidente del Consiglio nazionale dei Diritti dell'Uomo. Una legge organica stabilisce le modalità di elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e le sue regole di organizzazione e funzionamento. Art. 181 — Il Consiglio Superiore della Magistratura decide, nelle condizioni determinate dalla legge, delle nomine, delle trasferimenti e del progresso di carriera dei magistrati. Le funzioni giudiziarie specifiche sono assegnate per decreto presidenziale dopo parere conforme del Consiglio Superiore della Magistratura. Vigila sul rispetto delle disposizioni dello statuto della magistratura e sul controllo della disciplina dei magistrati sotto la presidenza del Primo Presidente della Corte suprema. Art. 182 — Il Consiglio Superiore della Magistratura emette un parere consultivo preliminare all'esercizio del diritto di grazia da parte del Presidente della Repubblica.

Della Corte Suprema dello Stato

Art. 183 — La Corte Suprema dello Stato giudica gli atti che possono essere qualificati come alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica durante il suo mandato. La Corte Suprema dello Stato si occupa anche dei crimini e dei delitti commessi dal Primo Ministro e dal Capo del Governo, durante l'esercizio delle loro funzioni. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Corte Suprema dello Stato, così come le procedure applicabili, sono stabiliti da una legge organica.

TITOLO IV DELLE ISTITUZIONI DI CONTROLLO

Art. 184 — Le istituzioni e gli organi di controllo sono incaricati di verificare la conformità dell'azione legislativa e regolamentare con la Costituzione e di controllare le condizioni di utilizzo e gestione dei mezzi materiali e dei fondi pubblici.

CAPITOLO PRIMO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 185 — La Corte costituzionale è un'istituzione indipendente incaricata di garantire il rispetto della Costituzione. La Corte costituzionale è l'organo regolatore del funzionamento delle istituzioni e dell'attività dei poteri pubblici. La Corte costituzionale stabilisce le regole relative al suo funzionamento.

Art. 186 — La Corte costituzionale è composta da dodici (12) membri: — quattro (4) designati dal Presidente della Repubblica, incluso il Presidente della Corte; — uno (1) eletto dalla Corte suprema tra i suoi membri, e uno (1) eletto dal Consiglio di Stato tra i suoi membri; — sei (6) eletti tramite votazione tra i professori di diritto costituzionale. Il Presidente della Repubblica determina le condizioni e le modalità di elezione di questi membri.

Art. 187 — I membri della Corte costituzionale, eletti o designati, devono: — avere almeno cinquanta (50) anni compiuti al giorno della loro designazione o elezione; — avere un'esperienza di almeno venti (20) anni in diritto e aver seguito una formazione in diritto costituzionale; — godere dei loro diritti civili e politici e non avere subito condanne a pene detentive; — non appartenere a un partito politico.

Non appena eletti o designati, i membri della Corte costituzionale cessano ogni altro mandato, funzione, incarico, missione, così come ogni altra attività o professione liberale.

Art. 188 — Il Presidente della Repubblica designa, per un mandato unico di sei (6) anni, il Presidente della Corte costituzionale. Il presidente della Corte costituzionale deve soddisfare le condizioni enunciate all'articolo 87 della Costituzione, ad eccezione della condizione di età. Gli altri membri della Corte costituzionale svolgono un mandato unico di sei (6) anni e sono rinnovati per metà ogni tre (3) anni. Il regolamento interno della Corte costituzionale definisce le condizioni e le modalità del rinnovamento parziale.

Art. 189 — I membri della Corte costituzionale godono di immunità per gli atti legati all'esercizio delle loro funzioni. I membri della Corte costituzionale non possono essere soggetti a procedimenti giudiziari per atti non relativi all'esercizio delle loro funzioni se non dopo rinuncia esplicita dell'interessato alla sua immunità o su autorizzazione della Corte costituzionale. Il regolamento interno della Corte costituzionale determina le procedure di revoca dell'immunità.

Art. 190 — Oltre alle altre attribuzioni che le sono espressamente conferite da altre disposizioni della Costituzione, la Corte costituzionale si pronuncia con una decisione sulla costituzionalità dei trattati, delle leggi e dei regolamenti. La Corte costituzionale può essere adita sulla costituzionalità dei trattati prima della loro ratifica e sulle leggi prima della loro promulgazione. La Corte costituzionale può essere adita sulla costituzionalità dei regolamenti entro un mese dalla data della loro pubblicazione. La Corte costituzionale si pronuncia anche con decisione sulla conformità delle leggi e dei regolamenti alle convenzioni internazionali nelle condizioni fissate rispettivamente ai commi 2 e 3 sopra. La Corte costituzionale è obbligatoriamente adita dal Presidente della Repubblica sulla conformità delle leggi organiche alla Costituzione dopo la loro adozione dal Parlamento. Essa si pronuncia con una decisione sull'intero testo. La Corte costituzionale si pronuncia altresì nelle stesse forme previste al comma precedente sulla conformità del regolamento interno di ciascuna delle due camere del Parlamento.

Art. 191 — La Corte costituzionale

esamina i ricorsi relativi ai risultati provvisori delle elezioni presidenziali, legislative e dei referendum e proclama i risultati definitivi di tutte queste operazioni.

Art. 192. — La Corte Costituzionale può essere adita, dagli organi elencati nell'articolo 193 qui di seguito, per i conflitti che possono sorgere tra i poteri costituzionali. Questi organi possono inoltre adire la Corte Costituzionale per l'interpretazione di una o più disposizioni costituzionali. A questo proposito, la Corte Costituzionale emette un parere.

Art. 193. — La Corte Costituzionale è adita dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio della Nazione, dal Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale o dal Primo Ministro o dal Capo del Governo, a seconda dei casi. Può essere altresì adita da quaranta (40) deputati o da venticinque (25) membri del Consiglio della Nazione. L'esercizio dell'adito menzionato nei due commi precedenti non si estende all'adito in eccezione di incostituzionalità menzionato all'articolo 195 qui di seguito.

Art. 194. — La Corte Costituzionale delibera in camera di consiglio; la sua decisione è resa entro trenta (30) giorni dalla data di adito. In caso di urgenza, e su richiesta del Presidente della Repubblica, tale termine è ridotto a dieci (10) giorni.

Art. 195. — La Corte Costituzionale può essere adita di un'eccezione di incostituzionalità su rinvio dalla Corte Suprema o dal Consiglio di Stato, quando una delle parti in causa sostiene davanti a una giurisdizione che la disposizione legislativa o regolamentare da cui dipende l'esito della lite lede i suoi diritti e libertà garantiti dalla Costituzione. Quando la Corte Costituzionale è adita sulla base del comma qui sopra, la sua decisione è resa entro quattro (4) mesi dalla data di adito. Questo termine può essere prorogato una sola volta di quattro (4) mesi al massimo, su decisione motivata della Corte, notificata alla giurisdizione di rinvio.

Art. 196. — La legge organica determina le procedure e le modalità di adito e di rinvio davanti alla Corte Costituzionale.

Art. 197. — Le decisioni della Corte Costituzionale sono prese a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le decisioni relative al controllo delle leggi organiche sono prese a maggioranza assoluta dei membri.

Art. 198. — Quando la Corte Costituzionale giudica che un trattato, accordo o convenzione sia incostituzionale, la sua ratifica non può avere luogo. Quando la Corte Costituzionale giudica che una legge sia incostituzionale, questa non può essere promulgata. Quando una disposizione di un'ordinanza o di un regolamento è giudicata incostituzionale, questa perde ogni effetto, a partire dal giorno della decisione della Corte.

Quando la Corte costituzionale giudica che una disposizione legislativa o regolamentare sia incostituzionale sulla base dell'articolo 195 sopra menzionato, essa perde ogni effetto a partire dal giorno stabilito dalla decisione della Corte. Le decisioni della Corte costituzionale sono definitive. Esse si impongono a tutti i poteri pubblici e alle autorità amministrative e giurisdizionali.

CAPITOLO 2 DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 199 — La Corte dei Conti è un'istituzione superiore di controllo del patrimonio e dei fondi pubblici. È incaricata del controllo a posteriori delle finanze dello Stato, delle collettività locali, dei servizi pubblici, nonché dei capitali commerciali dello Stato. La Corte dei Conti contribuisce allo sviluppo della buona governance, alla trasparenza nella gestione delle finanze pubbliche e alla rendicontazione. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente della Corte dei Conti per un mandato di cinque (5) anni rinnovabile una sola volta. La Corte dei Conti trasmette un rapporto annuale al Presidente della Repubblica. Questo rapporto è pubblicato dal Presidente della Corte dei Conti. Una legge organica determina l'organizzazione, il funzionamento, le attribuzioni della

Corte dei Conti, la sanzione delle sue indagini, lo statuto dei suoi membri, nonché le sue relazioni con le altre strutture dello Stato incaricate del controllo, dell'ispezione e della lotta alla corruzione.

CAPITOLO 3 DELL'AUTORITÀ NAZIONALE INDIPENDENTE DELLE ELEZIONI

Art. 200 — L'Autorità nazionale indipendente delle elezioni è un'istituzione indipendente.

Art. 201 — Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente dell'Autorità nazionale indipendente delle elezioni e i suoi membri per un mandato di sei (6) anni non rinnovabile. I membri dell'Autorità nazionale indipendente delle elezioni non devono essere affiliati a nessun partito politico. La legge organica relativa al regime elettorale stabilisce le regole di organizzazione, funzionamento e le attribuzioni dell'Autorità nazionale indipendente delle elezioni.

Art. 202 — L'Autorità nazionale indipendente delle elezioni ha il compito di preparare, organizzare, gestire e supervisionare le elezioni presidenziali, legislative, locali, nonché le operazioni di referendum. L'Autorità nazionale indipendente delle elezioni esercita le sue missioni sulle operazioni di iscrizione nelle liste elettorali e la loro revisione, nonché sulle operazioni di preparazione dell'operazione elettorale, le operazioni di voto, lo scrutinio e si pronuncia sul contenzioso elettorale, conformemente alla legislazione vigente.

Lei esercita le sue missioni dalla convocazione del corpo elettorale fino all'annuncio dei risultati provvisori. L'Autorità nazionale indipendente delle elezioni esercita le sue missioni in trasparenza, con imparzialità e neutralità.

Art. 203. — Le autorità pubbliche interessate forniscono all'Autorità nazionale indipendente delle elezioni il supporto necessario per l'esercizio delle sue missioni.

CAPITOLO 4 DELL'ALTA AUTORITÀ DI TRASPARENZA, DI PREVENZIONE E DI LOTTA ALLA CORRUZIONE

Art. 204. — L'Alta autorità di trasparenza, di prevenzione e di lotta alla corruzione è un'istituzione indipendente.

Art. 205. — L'Alta autorità di trasparenza, di prevenzione e di lotta alla corruzione ha come missione:

- di elaborare la strategia nazionale di trasparenza, di prevenzione e di lotta alla corruzione e vigilare sulla sua esecuzione e sul suo seguito;
- di raccogliere e trattare le informazioni relative al suo ambito di competenza e metterle a disposizione degli organi interessati;
- di segnalare alla Corte dei conti e all'autorità giudiziaria competente ogni volta che rileva un'infrazione, e di ingiungere, se necessario, prescrizioni alle istituzioni e agli organi interessati;
- di contribuire al rafforzamento delle capacità della società civile e degli altri attori impegnati nella lotta alla corruzione;
- di seguire, implementare e diffondere la cultura della trasparenza, della prevenzione e della lotta alla corruzione;
- di esprimere il suo parere sui testi relativi al suo campo di competenza;
- di partecipare alla formazione degli agenti pubblici degli organi incaricati della trasparenza, della prevenzione e della lotta alla corruzione;
- di contribuire alla moralizzazione della vita pubblica e consolidare i principi di trasparenza, di

buona governance, di prevenzione e di lotta alla corruzione.

La legge stabilisce l'organizzazione, la composizione e le altre attribuzioni dell'Alta autorità di trasparenza, di prevenzione e di lotta alla corruzione.

TITOLO V DEGLI ORGANI CONSULTIVI IL CONSIGLIO SUPERIORE ISLAMICO

Art. 206. — Il Consiglio Superiore Islamico è un organo consultivo situato presso il Presidente della Repubblica. È incaricato in particolare:

— di incoraggiare e promuovere l'Ijtihad; — di esprimere il proprio parere in merito alle prescrizioni religiose su ciò che gli viene sottoposto; — di presentare un rapporto periodico delle attività al Presidente della Repubblica.

Art. 207 — Il Consiglio Superiore Islamico è composto da quindici (15) membri, inclusi un Presidente, designati dal Presidente della Repubblica tra le alte competenze nazionali nelle diverse scienze.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SICUREZZA

Art. 208 — Il Consiglio Superiore di Sicurezza è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il Consiglio Superiore di Sicurezza è incaricato di fornire pareri al Presidente della Repubblica su tutte le questioni relative alla sicurezza nazionale. Il Presidente della Repubblica stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio Superiore di Sicurezza.

IL CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE

Art. 209 — Il Consiglio nazionale economico, sociale e ambientale è un quadro di dialogo, consultazione, proposta, prospettiva e analisi nel campo economico, sociale e ambientale, posizionato presso il Presidente della Repubblica. È inoltre consigliere del Governo.

Art. 210 — Il Consiglio nazionale economico, sociale e ambientale ha, in particolare, il compito di: — offrire un quadro di partecipazione della società civile alla consultazione nazionale sulle politiche di sviluppo economico, sociale e ambientale nell'ambito dello sviluppo sostenibile; — garantire la continuità del dialogo e della consultazione tra i partner economici e sociali nazionali; — valutare e studiare questioni di interesse nazionale nei campi economico, sociale e ambientale, dell'educazione, della formazione e dell'istruzione superiore; — fare proposte e raccomandazioni al Governo.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

Art. 211 — Il Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo è un organo consultivo posizionato presso il Presidente della Repubblica. Il Consiglio gode di autonomia amministrativa e finanziaria.

Art. 212 — Il Consiglio svolge un ruolo di sorveglianza, allerta precoce e valutazione in materia di rispetto dei Diritti dell'Uomo.

Senza pregiudizio delle attribuzioni del potere giudiziario, il Consiglio esamina ogni situazione di violazione dei Diritti dell'Uomo constatata o portata alla sua attenzione e intraprende ogni azione appropriata. Comunica i risultati delle sue indagini alle autorità amministrative interessate e, se del caso, alle giurisdizioni competenti. Il Consiglio inizia azioni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione per la promozione dei Diritti dell'Uomo. Emette anche pareri, proposte e raccomandazioni relative alla promozione e alla protezione dei Diritti dell'Uomo. Il Consiglio elabora un rapporto annuale che indirizza al Presidente della Repubblica. Questo rapporto è pubblicato dal presidente del Consiglio. La legge stabilisce la composizione e le modalità di designazione dei membri del Consiglio nonché le regole relative alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 213 — L'Osservatorio nazionale della società civile è un organo consultivo posizionato presso il Presidente della Repubblica. L'Osservatorio emette pareri e raccomandazioni relative alle preoccupazioni della società civile. L'Osservatorio contribuisce alla promozione dei valori nazionali e alla pratica democratica e civica e partecipa con le altre istituzioni alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo nazionale. Il Presidente della Repubblica stabilisce la composizione e le altre attribuzioni dell'Osservatorio.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA GIOVENTÙ

Art. 214 — Il Consiglio superiore della gioventù è un organo consultivo posizionato presso il Presidente della Repubblica. Il Consiglio riunisce rappresentanti della gioventù e rappresentanti del Governo e delle istituzioni pubbliche incaricate delle questioni giovanili. Il Presidente della Repubblica stabilisce la composizione e le altre attribuzioni del Consiglio.

Art. 215 — Il Consiglio superiore della gioventù formula pareri e raccomandazioni riguardo alle questioni relative ai bisogni della gioventù così come al suo sviluppo nei campi economico, sociale, culturale e sportivo. Il Consiglio contribuisce inoltre alla promozione, tra i giovani, dei valori nazionali, della coscienza patriottica, dello spirito civico e della solidarietà sociale.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE TECNOLOGIE

Art. 216. — Il Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica e delle Tecnologie è un organo consultivo.

Art. 217. — Il Consiglio ha, in particolare, le seguenti missioni: — promuovere la ricerca nazionale nei campi dell'innovazione tecnologica e scientifica; — proporre misure per lo sviluppo delle capacità nazionali di ricerca e sviluppo; — valutare l'efficienza dei dispositivi nazionali per la valorizzazione dei risultati della ricerca a beneficio dell'economia nazionale nel quadro dello sviluppo sostenibile. Il presidente del Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica e delle Tecnologie è nominato dal Presidente della Repubblica. La legge stabilisce l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio.

L'ACCADEMIA ALGERINA DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE

Art. 218. — L'Accademia Algerina delle Scienze e delle Tecnologie è un organo indipendente di carattere scientifico e tecnologico. La legge determina l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le missioni dell'Accademia.

TITOLO VI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Art. 219. — La revisione costituzionale è decisa su iniziativa del Presidente della Repubblica. È votata in termini identici dall'Assemblea Popolare Nazionale e dal Consiglio della Nazione nelle stesse condizioni di un testo legislativo. Viene sottoposta a referendum per l'approvazione del popolo entro cinquanta (50) giorni dalla sua adozione. La revisione costituzionale, approvata dal popolo, è promulgata dal Presidente della Repubblica.

Art. 220. — La legge che propone il progetto di revisione costituzionale respinto dal popolo diventa caduca. Non può essere nuovamente sottoposta al popolo durante la stessa legislatura.

Art. 221 — Quando, secondo un parere motivato della Corte costituzionale, un progetto di revisione costituzionale non lede in alcun modo i principi generali che regolano la società algerina, i diritti e le libertà dell'Uomo e del Cittadino, né altera in alcun modo gli equilibri fondamentali dei poteri e delle istituzioni, il Presidente della Repubblica può direttamente promulgare la legge che porta revisione costituzionale senza sottoporla a referendum popolare se essa ottiene i tre quarti (3/4) dei voti dei membri di entrambe le camere del Parlamento.

Art. 222 — I tre quarti (3/4) dei membri di entrambe le camere del Parlamento riuniti insieme, possono proporre una revisione costituzionale e presentarla al Presidente della Repubblica che può sottoporla a referendum. Se approvata, viene promulgata.

Art. 223 — Qualsiasi revisione costituzionale non può ledere:

- al carattere repubblicano dello Stato;
- all'ordine democratico, basato sul multipartitismo;
- al carattere sociale dello Stato;
- all'Islam, in quanto religione dello Stato;
- alla lingua araba, come lingua nazionale e ufficiale;
- al Tamazight come lingua nazionale e ufficiale;
- alle libertà fondamentali, ai Diritti dell'Uomo e del Cittadino;
- all'integrità e all'unità del territorio nazionale;
- all'emblema nazionale e all'inno nazionale come simboli della gloriosa Rivoluzione di Novembre 1954, della Repubblica e della Nazione;
- alla limitazione a due mandati presidenziali consecutivi o separati e alla loro durata di cinque (5) anni ciascuno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 224 — Le istituzioni e gli organi il cui statuto è stato abrogato o modificato nella presente Costituzione, proseguono l'esercizio delle loro missioni fino alla loro sostituzione con nuove istituzioni e organi entro un termine non superiore ad un (1) anno, a partire dalla data di pubblicazione della presente Costituzione nel Giornale Ufficiale.

Art. 225 — Le leggi, la cui modifica o abrogazione sono rese necessarie in virtù della presente Costituzione, rimangono in vigore fino all'elaborazione di nuove leggi o alla loro modifica entro un termine ragionevole.